

Rimanenze. La risposta delle Entrate

Costi dei subappalti subito deducibili

Cristiano Dell'Oste

■ Le Entrate sciolgono il nodo sulla valutazione delle rimanenze in presenza di subappalti in edilizia, rispondendo a una richiesta dell'Ance sull'effettiva portata della risoluzione 260/E/2009. Secondo il chiarimento dell'Agenzia, se nella determinazione del valore delle rimanenze di opere pluriennali si è tenuto conto dei costi relativi a lavori affidati in subappalto – sostenuti nel periodo d'imposta (Sal liquidati al subappaltatore in via provvisoria) – questi costi si possono considerare fiscalmente deducibili nello stesso esercizio.

La precisazione è di fondamentale importanza, in particolare, per le imprese che operano come *general contractor* e nei lavori pubblici. Se non fosse prevalsa la tesi della deducibilità, questi soggetti si sarebbero trovati in una situazione paradossale:

■ negli anni di esecuzione dell'opera, avrebbero avuto una rilevante redditività della commessa (non potendo dedurre i costi per il subappalto);
■ nell'anno di ultimazione dell'opera, avrebbero sofferto una perdita di commessa (dovuta all'imputazione di tutti i costi connessi al subappalto).

La risposta delle Entrate, invece, sancisce il principio della correlazione tra costi e ricavi. Quindi, se le rimanenze – che rappresentano una componente positiva di reddito – vengono calcolate sottraendo gli importi versati ai subappaltatori, questi importi costituiscono costi fiscalmente deducibili nello stesso periodo d'imposta.

Soddisfatto Giuliano Campana, vicepresidente Ance con delega all'area fiscale: «Viene ristabilita la regola basilare per la valutazione fiscale delle rimanenze dei contratti di appalto e subappalto di durata ultrannuale. L'imponibile fiscale, infatti, non può che essere calcolato come differenza tra i corrispettivi liquidati e i costi sostenuti nell'anno».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

.com

www.ilsole24ore.com

La risposta delle Entrate all'Ance